

SCHEDA TECNICA

DENOMINAZIONE E SEDE DELL'AGENZIA DI VIAGGIO

LILLOTOUR – Via Alessandro Trotter 3 – 00156 Roma

ESTREMI DELL'AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Determinazione Dirigenziale della Provincia di Roma n. 4286 del 12 agosto 2013 rilasciata a Matteo Lillo quale rappresentante legale della 3ELLE srl con sede in Roma Via Alessandro Trotter n. 3 Codice Fiscale numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 12423151005

DIRETTORE TECNICO

Matteo Lillo – nominato con

POLIZZA ASSICURATIVA DI RESPONSABILITA' CIVILE

Polizza Allianz – n. 77836649 rilasciata in data 31 Dicembre 2016 a LILLOTOUR di 3 ELLE SRL

GARANZIE PER I VIAGGIATORI EX ART.50 CODICE DEL TURISMO

Fondo Vacanze Felici Società Consortile a Responsabilità Limitata del Gruppo FTO (Federazione Turismo Organizzato di proprietà del gruppo Uvet/ American Express) C. Fiscale & P. Iva 09566380961 Sede Legale Via Larga 6 - Milano. Sede Operativa Via Vittor Pisani n.12/A - Milano.

PERIODO DI VALIDITA' DEL PROGRAMMA DI VIAGGIO

La proposta di viaggio, precede la stipula del contratto di viaggio e contiene il programma dettagliato del viaggio e il preventivo di spesa espresso in Euro. Il programma di viaggio ha validità di 24 ore e riporta anche le condizioni eventuali richieste dalle strutture alberghiere per confermare la validità della prenotazione e l'indicazione di ogni altro servizio proposto al viaggiatore.

MODALITA' E CONDIZIONI DI SOSTITUZIONE DEL VIAGGIATORE

- a) Voli: il nominativo di ciascun viaggiatore potrà essere modificato e/o sostituito, salvo disponibilità e/o variazioni di tariffa solo fino alla sottoscrizione da parte del viaggiatore del contratto di viaggio. Dopo la sottoscrizione del contratto, fatta salva l'effettiva disponibilità di posti da parte del vettore, la modifica e/o sostituzione dei nominativi comporterà l'addebito del costo dei nuovi biglietti che si aggiungerà a quello dei biglietti annullati.
- b) Strutture alberghiere e altri servizi: i nominativi dei viaggiatori di norma potranno essere modificati e/o sostituiti fino alla data di arrivo presso la struttura alberghiera o di inizio del servizio. Eventuali deroghe peggiorative per il viaggiatore dovranno risultare dal programma di viaggio.

PARAMETRI E CRITERI DI ADEGUAMENTO DEL PREZZO DEL VIAGGIO

La revisione in rialzo del prezzo del viaggio è consentita solo in conseguenza della variazione del tasso applicato sui costi del trasporto, del carburante, dei diritti e delle tasse quali quelle di atterraggio, di sbarco e imbarco nei porti e negli aeroporti.

Per i voli di linea potrà essere applicato solo un adeguamento pari a quello richiesto dalle singole compagnie aeree.

In ogni caso i maggiori costi sostenuti dovranno essere adeguatamente documentati.

La revisione al rialzo non potrà comunque essere superiore al 8% del totale del prezzo pattuito e non potrà essere applicata nei venti giorni che precedono la partenza.

In caso di aumento del prezzo in misura superiore al 8% l'acquirente può recedere dal contratto, previo rimborso delle somme già versate al netto degli importi relativi ai servizi prepagati.

ULTERIORI CONDIZIONI PARTICOLARI

Pagamenti

L'acconto sarà dovuto in misura corrispondente al costo dei voli e degli ulteriori costi sostenuti dall'organizzatore al fine della prenotazione del pacchetto di viaggio nella sua interezza quali tariffe alberghiere in prepagamento, noleggi auto e assicurazioni. L'acconto dovrà essere corrisposto almeno cinque giorni prima dell'acquisto.

Il saldo del prezzo di norma dovrà essere reso disponibile entro e non oltre trenta giorni prima della data della partenza. Condizioni di miglior favore per il viaggiatore dovranno risultare dal contratto di viaggio.

Penali

Il viaggiatore che receda dal contratto prima della partenza e per cause non rientranti nelle ipotesi di cui all'art. 10 terzo comma e dell'art. 9 secondo comma delle condizioni generali di contratto, dovrà corrispondere una penale come di seguito stabilita.

- a) Costo individuale di gestione pratica di € 100,00 a persona per spese di organizzazione e prenotazione viaggio;
- b) Importo integrale dei biglietti aerei
- c) Importo integrale della penale applicata dai singoli fornitori per tutti i servizi prepagati alla data del recesso ivi comprese le coperture assicurative;
- d) Importo da applicarsi in misura percentuale per la cancellazione dei restanti servizi, compresi quelli alberghieri:
 - 1) Per periodi compresi dal 4 gennaio al 19 luglio e dal 16 agosto al 14 dicembre di ciascun anno:
 - 10% fino a 60 giorni prima di quello della partenza;
 - 20% fino a 30 giorni prima di quello della partenza;
 - 30% fino a 20 giorni prima di quello della partenza;
 - 50% fino a 10 giorni prima di quello della partenza;

- 100% trascorsi i 10 giorni antecedenti a quello della partenza.
- 2) Per periodi compresi dal 20 luglio al 15 agosto e dal 15 dicembre al 3 gennaio dell'anno successivo:
- 50% fino a 60 giorni prima di quello della partenza;
 - 75% fino a 40 giorni prima di quello della partenza;
 - 100% trascorsi i 40 giorni antecedenti a quello della partenza.

La penale sarà detratta integralmente dagli acconti versati dal viaggiatore e nel caso in cui gli acconti risultassero insufficienti dovrà essere corrisposta dal soggetto che ha sottoscritto il contratto di viaggio entro e non oltre sette giorni dalla data del recesso. In caso di ritardo saranno dovuti gli interessi di mora stabiliti in misura pari al tasso legale aumentato di quattro punti.

Lockdown Covid-19 e Voucher

Nel caso in cui venga prenotato un pacchetto o un servizio turistico in un paese che vada in lockdown causa Covid-19 successivamente alla prenotazione, ma che interessi la data di partenza del passeggero, verrà emesso un voucher di importo pari alla spesa che il cliente ha versato.

ALTRE INFORMAZIONI

Ai sensi dell'art. 11 del Regolamento CE 211/2005 l'identità del vettore viene indicata sul programma di viaggio. Nel caso in cui questa non sia ancora nota, oppure anche in caso di cambiamento d'identità è fatto obbligo di informare il viaggiatore. E' fatto altresì obbligo di comunicare al viaggiatore l'eventuale inserimento del vettore nella black list delle compagnie aeree extracomunitarie che non soddisfano i requisiti di sicurezza elaborati a livello comunitario, predisposta dall'Autorità dell'Aviazione Civile dell'Unione Europea.